

Sentenza n. 28/2024 pubbl. il 20/01/2024

RG n. 1114/2021

N. R.G. 1114/2021

Repert. n. 41/2024 del 22/01/2024

Sentenza n. cronol. 276/2024 del 20/01/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO

nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, all'esito dello svolgimento dell'udienza di discussione, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

) (C.F.

) e

) (C.F.

), con il patrocinio dell'avv. Aurora Lucia Corazzini, elettivamente domiciliati in Pescara, alla via Alento n. 45, presso lo studio del difensore,

- *Attori opposti*

e

RL (C.F.

in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale

procuratrice, la s.p.a. (C.F.

, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il

patrocinio degli avv.ti

, elettivamente domiciliata in Lanciano, al

- *Convenuta opposta*

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: all'udienza del 21 dicembre 2023, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice opponente e parte convenuta opposta precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 13 dicembre 2023.



Premesso che:

La Bramito SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale procuratrice, la FIRE s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, otteneva il decreto ingiuntivo n. 333 del 29 settembre 2021 nei confronti di _____, quale titolare dell'omonima "Ditta _____", e di _____, avente ad oggetto il pagamento della somma di 54.135,25 euro (oltre interessi e spese della procedura);

_____ parte ingiungente rappresentava che detta somma integrava il debito residuo (come dettagliato nel ricorso per decreto ingiuntivo), per capitale ed interessi, riveniente dal rapporto di conto corrente aperto dal Pompilio in data 23 agosto 2000 presso la Banca Toscana s.p.a., poi incorporata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito "MPS"), in relazione al quale la De Lucia aveva prestato fidejussione; _____ accordata da MPS un'apertura di credito di 30.000,00 euro, successivamente il _____ chiedeva la revoca di detto affidamento; l'istituto di credito disponeva, quindi, in conformità a quanto richiesto dal correntista e richiedeva quindi al _____ la restituzione delle somme dovute;

_____ i predetti, sebbene si fossero riconosciuti debitori dell'importo di 27.233,87 euro, quale saldo del rapporto di conto corrente in discorso, restavano inadempienti rispetto alla corresponsione del dovuto, nonostante l'intimato pagamento da parte di MPS, così da maturare un'esposizione debitoria pari a 54.135,25 euro;

_____ la Bramito SPV s.r.l. deduceva, quindi, di essere divenuta titolare del predetto credito all'esito di plurime cessioni, di cui agli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, agli atti del presente procedimento, sì da azionarlo in via monitoria;

_____ avverso il decreto ingiuntivo in discorso hanno proposto opposizione il _____, nelle qualità sopra indicate, articolando diverse censure di merito, tuttavia precedute dalla preliminare contestazione della legittimazione attiva in capo alla Bramito SPV s.r.l.;

_____ si è costituita in giudizio la Bramito SPV s.r.l., come sopra rappresentata, avversando le deduzioni attoree con riguardo, anzitutto, all'infondatezza della preliminare eccezione formulata dagli opposenti; sul punto, parte opposta a allegato la propria legittimazione attiva, quale cessionaria del credito azionato in via monitoria, sulla scorta dei prodotti avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tanto essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, a dimostrare la titolarità del credito ceduto, stante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, a cui deve ritenersi afferente il credito vantato nei confronti degli opposenti, tenuto conto, altresì, dello *specifico riferimento al contratto di cessione ed all'elenco dei crediti ceduti, che risulta allegato al contratto ed alla procura*



rilasciata in favore della odierna procuratrice; inoltre, parte opposta avversava le ulteriori contestazioni attoree relative alla quantificazione del credito ingiunto;

rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dalla società convenuta, e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con successiva ordinanza del 7 novembre 2022, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti;

rilevata la comparizione delle parti a mezzo di tempestivo deposito telematico delle predette note scritte e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, la causa veniva decisa come da presente sentenza.

Considerato che:

Preliminarmente, è opportuno rammentare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, *il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ.*, sicché è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione attiva ordinaria *allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati*; invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, *non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione* (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116);

in particolare, in ordine alla valenza da ascrivere all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che detta pubblicazione *non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non ha valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto, né fa parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018)*; sicché, detta pubblicazione *può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza*



materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere, con l'ulteriore precisazione che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (così, Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617);

inoltre, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò con riguardo all'ipotesi in cui la cessionaria subentra alla parte originaria e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798);

nel caso di specie, a fronte della preliminare contestazione, da parte degli opposenti, della titolarità attiva del credito in capo all'odierna opposta, quest'ultima si è limitata alla produzione delle Gazzette Ufficiali recanti la pubblicazione dei diversi avvisi di cessione di crediti che si sono succeduti nel tempo, asseritamente inclusivi del credito in discorso, sino all'avviso da ultimo pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2021, che vede l'odierna società opposta quale cessionaria dei predetti crediti;

detta documentazione si reputa inidonea a comprovare l'avvenuta cessione con riguardo al credito vantato nei confronti degli odierni opposenti, mancando la produzione sia dei diversi contratti di cessione sia dell'elenco dei crediti ceduti (anche a mezzo del codice cliente NDG), benché parte opposta abbia fatto riferimento all'avvenuta produzione anche del contratto di cessione e dell'elenco dei crediti ceduti, tuttavia non riscontrati nella documentazione in atti;

trattasi di produzione viepiù necessaria se si considera i diversificati criteri di individuazione dei crediti ceduti, contemplati dagli avvisi di cessione in atti, nonché l'ulteriore circostanza che gli avvisi



di cessione di cui alle Gazzette Ufficiali del 25 luglio 2020 e del 15 dicembre 2020, dopo aver fornito delle informazioni "orientative" ai fini della individuazione dei crediti ceduti - avendo riguardo a tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 - recano esplicito riferimento alle risultanze di apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, con l'ulteriore precisazione che i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti");

peraltro, quanto alla rimessione ai singoli debitori dell'onere di verificare l'avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell'avviso, si osserva che, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inidoneo a sopperire al difetto di prova in questa sede dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi che il testo dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti (così, Corte d'Appello di L'Aquila, 14 luglio 2022, n. 1070; in senso conforme, Corte d'Appello di L'Aquila, 17 gennaio 2023), parimenti non riscontrabile nel caso di specie, anche in ragione di quanto già osservato in ordine alla elencazione degli stessi crediti;

conclusivamente, deve, quindi, trovare accoglimento il motivo di opposizione fondato sul difetto di titolarità soggettiva del credito in discorso in capo all'odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l'atto di citazione;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), secondo i valori minimi, in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria - che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) - nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché per la fase decisionale, stante la definizione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con il deposito di sole note conclusionali, unitamente alla natura delle questioni trattate, delle quali non si ravvisa la complessità. Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore di in favore degli oppositori, in complessivi 7.052,00 euro per compensi professionali - non ravvisandosi i presupposti dell'aumento di cui all'art. 4,



Sentenza n. 28/2024 pubbl. il 20/01/2024

comma 2, del predetto D.M., stante la medesimezza della difesa svolta in favore degli attori - oltre
esborsi per 406,50 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
RG n. 1114/2021
Repert. n. 41/2024 del 22/01/2024
Sentenza n. cronol. 276/2024 del 20/01/2024
P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da _____ e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 333/2021;
 - condanna la parte convenuta opposta _____ s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa, quale procuratrice, la _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento in favore degli opposenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi _____ euro per compensi, oltre esborsi per _____ euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Lanciano, 19 gennaio 2024

Il giudice

Maria Rosaria Boncompagni

